

« Allo stesso comma: Aggiungere in fine: « Il suddetto Ispettore vigilerà altresì alla tutela visita del bagaglio degli emigranti sia in partenza sia al ritorno.

« Abignente. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Casiani.

(Non è presente).

Non essendo presente, il suo emendamento intende ritirato.

Spetta ora di parlare all'onorevole Falsetti.

Falsetti. Onorevoli colleghi. Mi sono indotto a presentare un emendamento, alla seconda parte dell'articolo 9, per due ragioni, a svolgere le quali ho bisogno d'invocare, per alcuni istanti, la vostra benevola attenzione.

Anzitutto è indubitato come uno stridente contrasto si manifesti fra la parte preponderante che l'attuale disegno di legge attribuisce ai Comitati locali per l'emigrazione, l'assenza di una disposizione qualsiasi nel medesimo disegno di legge, la quale definisca le attribuzioni di questi Comitati e ne disciplini, con opportune norme, il modo di funzionare.

Che i Comitati locali sieno considerati, all'attuale disegno di legge, come quell'Istituto sul quale maggiormente si confida per la tutela dell'emigrazione, è già stato rilevato da altri oratori nella discussione dell'articolo primo, là dove è stato dimostrato che in virtù di alcune disposizioni del medesimo varie categorie di cittadini non avrebbero potuto emigrare senza il beneplacito di questi Comitati locali. Ed io vivamente mi compiaccio di apprendere, come ha testè dichiarato l'onorevole relatore, che quelle disposizioni sieno state soppresse.

Per provare il mio asserto, io mi riferirò ora ad altri tre articoli del disegno di legge, quali con l'articolo che discutiamo sono in stretta correlazione. All'articolo 14 è detto, che il vettore di emigrante potrà, con lettera diretta al Commissariato generale, il quale entrerà il parere dei prefetti, domandare che sia nominato un suo rappresentante in ogni emendamento. Ora faccio osservare che questo rappresentante di vettore dovrà certo essere scelto fra le persone del luogo dove sarà destinato ad esercitare la sua azione.

Chi dovrà riferire al prefetto circa l'one-

sta di questi agenti, sono appunto i Comitati locali; dunque, dai Comitati locali dipenderà che, sotto questa nuova forma del rappresentante di vettore, non vengano a risorgere quelle che si tende ad abolire, dell'agente e del sub-agente di emigrazione. In altri termini, dal retto funzionamento di questi Comitati locali dipenderà che non sia frustrato uno degli scopi principalissimi della legge, che è, appunto, di impedire che, per opera di intermediarii, non abbastanza soggetti al controllo della legge fra le Compagnie di navigazione e gli emigranti, sieno questi ultimi sorpresi nella loro buona fede.

E, riferendomi all'articolo 15, rilevo come là sieno comminate delle penalità contro coloro che diffondono false notizie sull'emigrazione. Ora, chi dovrà appurare se questo fatto punito dalla legge sia o meno accaduto? Non sono appunto i Comitati locali? Si accorda dunque a quei Comitati locali una vera e propria facoltà di denuncia, ed io credo che questo sia un pericoloso sistema; in quanto che, quando di questa facoltà usassero non i Comitati solidalmente, ma i singoli membri che li compongono, noi offriremmo un'arma pericolosa a chi potrebbe avvalersene per esercitare basse vendette personali.

In fine, secondo l'articolo 25 di questa legge, i Comitati dovranno anche esplicitare la loro azione per l'emigrazione in paesi non transoceanici. Dunque, è l'emigrazione temporanea che si lascia qui in balia dei Comitati locali. Ora, quando si consideri come questa emigrazione si verifichi in ogni periodo dell'anno, si vedrà che a questi Comitati si accorda la facoltà d'intralcio il muoversi, ogni giorno, da luogo a luogo, specialmente per i paesi di frontiera, ai nostri operai; e sotto questo riguardo, quando i Comitati malamente funzionassero, costituirebbero un vero e proprio attentato alla libertà individuale.

Per tutte queste ragioni io domando, appunto, che, mediante disposizioni del regolamento, sia disciplinato il funzionamento di questi Comitati e che nelle medesime sia prescritto che i Comitati non possano prendere deliberazioni, se non in corpo collegiale, prima di riferire al Comitato generale della emigrazione su qualsiasi cosa riguardi l'emigrazione.

Sotto un altro punto di vista ravviso ne-